SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1954

(25ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina dell'apprendistato » **(411)** (*Di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag* 311, 312, 314, 315, 316, 321, 322, 323, 325
ANGELILLI 322
BARBARESCHI 322
BITOSSI 311, 313, 316, 320, 321
DE BOSIO 321, 322, 325
GRAVA, *relatore* . . . 312, 319, 320, 321, 322, 324
MARINA 315, 316, 320, 325
MERLIN Angelina 321, 322, 325
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 315, 316, 320, 323, 324
SPALLICCI 323, 325
VARALDO 312, 320, 321
ZANE 312, 315

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zane e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato » (411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè abbiamo già dichiarato chiusa la discussione generale dovremmo passare all'esame degli articoli. Prima però il relatore ci illustrerà brevemente il testo degli emendamenti da lui presentati, che è stato distribuito.

BITOSSI. Ritengo che non si possa considerare chiusa la discussione generale una volta che il disegno di legge è stato sostanzialmente modificato. Quindi, dopo che il relatore ci avrà illustrato gli emendamenti, dovremmo avere la facoltà di poter intervenire ancora una volta; altrimenti si dovrebbe perdere più tempo nell'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Per quel che mi risulta una sostanziale differenza fra il testo proposto dal

relatore e quello su cui si è svolta la discussione generale non esiste; comunque, se la Commissione dovesse ritenere che questo testo è diverso da quello su cui abbiamo impostato la discussione generale, la discussione generale potrà essere integrata.

VARALDO. Ma la discussione generale si è fatta tenendo conto che il testo sarebbe stato profondamente modificato ed abbiamo accennato anche a qualcuno degli emendamenti che sarebbero stati apportati. Non vedo perciò la necessità di riaprire la discussione generale.

ZANE. Ricordo che la proposta del senatore De Bosio, contraria alla chiusura della discussione generale, era stata respinta.

PRESIDENTE. Dall'illustrazione del relatore ci renderemo conto se la tesi del senatore Bitossi ha fondamento o meno.

GRAVA, *relatore*. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di esporre i criteri da me seguiti nel riordinare le disposizioni contenute nel disegno di legge sull'apprendistato, che mi auguro siano da voi condivisi. Debbo però prima richiamarmi a quanto disse il nostro illustre Presidente nella seduta del 1° luglio 1954, riassumendo le pregiudiziali che io avevo posto a questa onorevole Commissione: « Prima di dare la parola al rappresentante del Governo — disse il Presidente — vorrei ricordare che l'impostazione del problema fatta dal collega Grava tende a stabilire l'ordine dei nostri lavori. In sostanza, il relatore propone questi due quesiti: la Commissione, dopo aver esaminato l'attuale disegno di legge, ritiene in linea di massima di poterlo approvare nel testo della Camera dei deputati o ritiene di dover sottoporre questo testo ad una revisione? Nella seconda ipotesi vogliamo fare delle modifiche di carattere formale o sostanziale? ».

In aggiunta alle dichiarazioni fatte dal Presidente debbo anche richiamarmi a quello che dissi nelle successive sedute, se cioè era il caso di approvare il testo già approvato dalla Camera dei deputati o se non dovevamo modificarlo e riesaminarlo completamente. Il testo da me proposto non è definitivo; perciò gli onorevoli colleghi hanno ampia libertà di discuterlo. Ma come vi dicevo vorrei farvi conoscere i criteri che mi hanno guidato in questo riordinamento perchè voi possiate giudicare con serenità ed obiettività. Essi sono: 1) quello di conservare nella sostanza tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge approvato quasi all'unanimità dai colleghi della Camera dei deputati che ne fecero oggetto, come ho rilevato diverse volte, di intenso studio e di lunghi appassionati dibattiti; 2) mi sono preoccupato di apportare qualche modifica alle espressioni usate, per maggior precisione; di queste modifiche letterali vi sarà data ragione quando passeremo all'esame dei singoli articoli; 3) il mio compito maggiore è stato quello di riordinare secondo un criterio logico ed unitario tutta la complessa materia dal punto di vista della sistematica tecnico-giuridica, come voi potete rilevare osservando i singoli articoli della mia proposta. Mentre nel disegno di legge infatti certe disposizioni regolanti lo stesso oggetto sono sparse qua e là in diversi articoli, come per esempio quelle riguardanti i doveri dell'imprenditore e gli obblighi dell'apprendista, io ho ritenuto utile e direi necessario riunirle. Anche di questo sistematico riordinamento vi sarà data ragione durante l'esame degli articoli. Tengo a ripetervi che il testo da me proposto non è definitivo, quindi potrà essere discusso e, se la Commissione lo riterrà opportuno, modificato. Non ho mai avuto la pretesa di far delle cose perfette, perchè la precisione, egregi colleghi, non è di questo mondo. Ho le mie opinioni, ma tengo soprattutto conto delle opinioni e delle deliberazioni della Commissione. Perciò ritengo che esaminando i singoli articoli potrete approvarli o respingerli, ma vi prego di studiare bene i vari problemi. Quando ci fu trasmesso questo disegno di legge dalla Camera dei deputati, vi proposi di approvarlo *sic et simpliciter* appunto perchè prevedevo che apportando delle modifiche saremmo andati per le lunghe. Se vi ricordate vi dissi: badate che se cominciamo a riesaminare e a modificare andremo avanti ancora per qualche anno; quindi potremmo approvarlo così come ci è pervenuto anche se non è perfetto; a poco a poco potremo migliorarlo secondo quanto ci insegnerà l'esperienza.

La Commissione fu di avviso diverso. Io comunque adesso ho cercato, come vi ho detto, di mantenere sostanzialmente il testo della Camera salvo alcune lievi modifiche.

BITOSSI. Il disegno di legge pervenutoci dalla Commissione del lavoro della Camera dei deputati è il risultato di un insieme di progetti di legge presentati da diversi deputati per affrontare il problema dell'apprendistato. Il motivo che determinò i colleghi dell'altro ramo del Parlamento a presentare questi disegni di legge è stato precisamente quello di modificare l'attuale legislazione riguardante gli apprendisti, in quanto gli apprendisti con l'attuale legislazione hanno sempre incontrato serie difficoltà ad essere assunti nelle diverse aziende sia dell'artigianato sia della piccola e media industria.

Bisognava quindi trovare delle norme atte a favorire i datori di lavoro per invogliarli ad assumere, per un costo minore di quello attuale, il numero più grande possibile di apprendisti, delle norme atte ad evitare che la fase sperimentale non gravasse sul datore di lavoro tanto da indurlo ad assumere un operaio anziano anzichè uno giovane. Alla ricerca di queste norme eravamo stati spinti dalla preoccupazione che ognuno di noi deve avere per la particolare situazione in cui si trovano nel nostro Paese tutti quei giovani che, pur affacciandosi alla vita con desideri e aspirazioni, si vedono la strada sbarrata quando cercano di intraprendere una qualsiasi attività che deve servire per il loro sostentamento e in avvenire anche per quello della loro famiglia. Rispondeva il disegno di legge a questo scopo? In un certo senso sì. Noi esaminandolo dicemmo all'inizio che forse si era calcata troppo la mano, cioè si era peggiorata troppo la legge del 1938, ma che comunque era il caso tentarne l'applicazione. Come vedete sono le stesse parole che voi avete usato per il famoso disegno di legge per l'assistenza malattie ai coltivatori diretti, con la differenza che mentre quello avete voluto approvarlo senza modificare neanche una virgola, per questo invece proponete diversi emendamenti che, anche se non lo modificano nella sostanza, lo modificano almeno dal punto di vista della sistematica tecnico-giuridica come ha detto il relatore. Io mi domando se era proprio il caso di perdere sei mesi di applicazione della legge per tentare questo riordinamento quando sarebbe stato più opportuno che la legge entrasse in vigore il più rapidamente possibile e quando lo stesso relatore ci dice che ha fatto del tutto per rendere perfetto il disegno di legge, senza riuscirvi perche la perfezione non è di questo mondo. Se si voleva veramente affrontare la questione bisognava affrontarla nel senso di dare la sicurezza a questi giovani di essere assunti nelle aziende. Sotto questo aspetto invece la proposta del relatore è negativa come il disegno di legge pervenutoci dalla Camera, e forse in qualche punto peggiore. Così per quanto riguarda la richiesta nominativa per la quale si è aggiunto quel 25 per cento per le grandi aziende.

Ma è possibile che si debba sempre andare avanti a furia di raccomandazioni, per mezzo di letterine di deputati, di senatori o di ministri? Il lavoro è un diritto! In questo caso non si tratta di assumere degli operai specializzati, ma solo dei giovani perchè apprendano il mestiere. Perciò credo che non ci sia bisogno di scegliere il figlio di questo o di quel tale. Non si tratta neanche di scegliere degli operai specializzati: in tal caso potrei ammettere che il datore di lavoro assumesse i più adatti a seconda delle qualità da lui richieste.

Basta che un giovane abbia i requisiti di salute richiesti per fare un determinato lavoro, perchè possa essere assunto. Non vi è ragione perciò di allargare il numero delle richieste nominative. Il giovane si presenta all'Ufficio di collocamento, si mette in lista e quando un datore di lavoro vuole assumere dei giovani lavoratori, li assuma secondo l'ordine delle domande. Sotto questo aspetto, invece di cercare di migliorare la legge onde fare affluire senza discriminazioni e particolarità i giovani, si è voluto peggiorarla. Ma un'altra parte si è lasciata identica: quella dell'imponibile. Se noi facciamo delle agevolazioni al datore di lavoro affinchè egli assuma dei giovani, dobbiamo pure imporgli un determinato sacrificio; il nostro fine infatti non è che egli assuma dei giovani, perchè gli costano meno nei confronti degli adulti, per immetterli poi nel processo produttivo e per esigere da

essi un'attività continuativa e redditizia. Noi vogliamo invece che i giovani siano assunti per apprendere un mestiere e non che siano oggetto di sfruttamento; altrimenti non faremmo che offrire ai datori di lavoro un mezzo per aumentare il proprio reddito sfruttando di più i giovani dipendenti, data la situazione drammatica del nostro Paese, in cui si ha una grande esuberanza di mano d'opera giovanile.

In questo punto dunque non si è affatto ritoccato il testo inviatoci dalla Camera dei deputati. Ma allora, se i punti essenziali che potevano essere oggetto di revisione da parte della nostra Commissione per l'impegno di rendere più facile l'assunzione dei giovani, sono stati lasciati identici o addirittura peggiorati, come il punto che riguarda la richiesta nominativa, io mi domando se valeva la pena di aspettare ben sei mesi per presentare alla Commissione questo nuovo testo del disegno di legge.

Ed ora vengo senz'altro all'articolo 27. In tale articolo è rimasto ben poco del vecchio articolo 31, meno le prime due o tre righe. Onorevoli colleghi, noi intendiamo discutere ed approvare questo disegno di legge per favorire gli apprendisti. Con questo disegno di legge invece ci assumiamo la responsabilità di togliere a dei giovani dei diritti di cui ieri godevano. Perchè deleghiamo il Ministero del lavoro a fare tutto quello che desidera, che crede opportuno, dopo che noi avremo approvato questa legge? Allora era sufficiente che si approntasse un disegno di legge consistente nel solo testo dell'articolo 27 e tutta la questione sarebbe stata risolta.

Quest'articolo è completamente negativo. Infatti in esso si leggono frasi come queste: « Non si applicano invece (le norme della legge) nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta sostitutiva di quella contenuta nei precedenti articoli ». C'è una legge del 1938 per l'apprendistato che si applica appunto a tutti gli apprendisti; non c'è invece alcuna legge eccezionale che si riferisca a casi particolari di singole categorie. Ora, se questa legge dovrà abrogare quella del 1938, quest'articolo ha un significato la cui portata non mi è pienamente chiara, in quanto non vedo quali possano essere queste « particolari categorie di imprese » in esso menzionate. Io penso che se questo articolo fosse applicato alla stregua della sua dizione letterale, noi finiremmo col non aver fatto proprio niente, concluderemmo in pratica la nostra fatica col delegare al Ministero del lavoro ampia facoltà di istituire particolari discipline per ogni settore delle diverse categorie e di stabilire norme speciali, forse migliori, ma forse anche peggiori, di quelle che noi desideriamo. Certo, se si volesse adottare questo testo dell'articolo 27 non sarebbe assolutamente possibile continuare la discussione in questa sede e noi dovremmo richiedere la rimessione all'Assemblea. Infatti con questo articolo si viene a dare al Ministro del lavoro una delega talmente ampia da autorizzarlo ad eludere tutte le disposizioni di questa legge. Una norma del genere dovrebbe essere votata dall'Assemblea; in quella sede ciascuno di noi potrebbe assumersi dinanzi al Paese la piena responsabilità dei propri punti di vista su un problema che angustia tutti i parlamentari e, io credo anche tutti i buoni italiani.

PRESIDENTE. Da parte del collega Bitossi è stata sollevata all'inizio una eccezione sulla legittimità della procedura da noi seguìta nella discussione di questo disegno di legge. Io vorrei perciò richiamare all'attenzione dei colleghi i precedenti della discussione su questo disegno di legge, rifacendomi alla seduta in cui fu dichiarata chiusa la discussione generale. Fu il collega De Bosio a sollevare la questione, prima del senatore Bitossi: egli riteneva che non si potesse considerare esauriente la discussione generale già avvenuta anche perchè erano stati distribuiti soltanto poco prima gli emendamenti stampati nei quali erano già riprodotti tutti gli emendamenti che figurano oggi nel nuovo testo presentatoci dall'onorevole relatore

La Commissione non fu di quell'avviso, tanto che io, interpretando il pensiero concorde della Commisione, escluso, si intende, il senatore De Bosio, dichiarai chiusa la discussione generale. Questo per spiegare il motivo per cui il Presidente ha ritenuto di poter affermare alla ripresa dell'esame del disegno di legge che la

discussione generale era da ritenersi chiusa e che si doveva quindi procedere all'esame dei singoli articoli. Anche l'articolo 31-*bis*, che oggi nel testo proposto dall'onorevole relatore porta il numero 27, era stato a suo tempo comunicato alla Commissione. Quindi non siamo affatto di fronte a delle sorprese ed oggi, pur avendo ascoltato le parole del senatore Bitossi, io penso che tutto quello che dovrà essere detto su questo disegno di legge possa essere esposto in sede di discussione degli articoli.

MARINA. Ritengo che in ultima analisi questa legge non risolverà il problema dei giovani, che è connesso alla economicità della loro immissione nel processo produttivo delle aziende. In passato il problema dell'apprendistato si limitava a quello della specializzazione del ragazzo, ma allora il problema della disoccupazione giovanile non si poneva nella forma così acuta in cui si pone oggi, in conseguenza dell'appiattimento dei salari e dell'aggravamento enorme delle contribuzioni previdenziali. Io presentai un progetto di legge che addirittura chiedeva l'esenzione, per i giovani, da queste contribuzioni perchè appunto, a mio parere, questa è la strada maestra per incanalare i giovani verso l'officina o il laboratorio affinchè possano apprendere un mestiere e costituiscano nello stesso tempo un elemento produttivo.

Detto questo, vorrei aggiungere che io sono del parere che la nominatività debba essere ristretta il più possibile perchè il giovane deve avere la strada libera per entrare nell'officina indipendentemente dalle raccomandazioni che costituiscono una vera e propria piaga. Soltanto la capacità, la dirittura di colui che si presenta al lavoro deve consentirgli di guadagnarsi il posto. Per quanto riguarda l'imponibile, viceversa, io sono di avviso che esso sia uno degli inconvenienti più gravi che sussistono nel campo del lavoro, e che sia un errore perpetuarlo. L'imponibile infatti è uno sbaglio sostanziale dal punto di vista tecnico perchè il lavoro ha una sua meccanica, una sua duttilità e l'eccedenza della mano d'opera crea un maggior costo dei prodotti e quindi un danno per i consumatori. Avviene poi che l'esuberanza di mano d'opera determina una diminuzione nel rendimento delle maestranze poichè quando un operaio vede che un altro è esuberante ai bisogni dell'impresa vuole subito dividersi il lavoro con lui e la qualità del lavoro ne scapita; del resto è quello che avviene negli uffici statali in cui la preoccupazione di mantenersi il posto fa sì che si cerchi di dilungare il più possibile lo svolgimento delle pratiche. Per quanto poi riguarda la legge del 1938, io sono del parere che non la si debba abolire perchè essa è fondamentale in tutto il campo dell'apprendistato. Concludo formulando l'augurio che si possa arrivare quanto prima alla rapida approvazione di questo disegno di legge.

ZANE. Dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto mi sembra si possa concludere che siamo d'accordo nel non riaprire la discussione generale e nella volontà di passare sollecitamente all'esame degli articoli. Mi sembra poi che il senatore Bitossi abbia sollevato una pregiudiziale quando ha prospettato la eventuale richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea qualora la maggioranza insista sull'articolo 27, in quanto egli vede in tale articolo qualcosa che intacca i princìpi della Costituzione. Io riterrei opportuno che la nostra Commissione fosse invitata ad esprimersi su questa pregiudiziale per sbarazzare il terreno procedurale e per passare quindi con più tranquillità alla discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra che noi non ci dobbiamo preoccupare di una eventuale richiesta di un rinvio all'Assemblea in quanto è in facoltà di chiunque, quando si raggiunga il numero delle firme richieste dal Regolamento, richiedere che la discussione sia devoluta all'Assemblea.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io vorrei osservare al senatore Bitossi che dall'esame di questo disegno di legge risultano dei miglioramenti notevoli rispetto al testo trasmesso dalla Camera. Mi sembra poi che non si possa fare un confronto fra questa legge e quella per i coltivatori diretti, in quanto nella legge per l'assistenza ai coltivatori diretti è stata fissata una disciplina che ha bisogno di una prassi di

applicazione per essere giudicata, mentre qui abbiamo già una prassi in atto da molti anni. Ora noi dovremmo avere un poco l'ambizione di fare una legge che non richieda delle modifiche nello spazio di un breve tempo. Ormai il problema lo conosciamo tutti e sappiamo che questa legge non soltanto conserva il principio dell'alleggerimento degli oneri sociali, ma aggiunge un altro alleggerimento a vantaggio degli apprendisti; infatti una delle preoccupazioni principali per l'assunzione degli apprendisti è quella della nominatività. Se noi stabiliamo che non si può far la richiesta nominativa ma poi non accettiamo il principio dell'imponibilità nella mano d'opera, che garanzia abbiamo? Noi abbiamo preparato questa legge per stimolare gli imprenditori ad assumere i giovani e questo facciamo attraverso un alleggerimento degli oneri. Ora io non accetto l'idea che si possa assumere un apprendista e poi lo si possa licenziare a discrezione del datore di lavoro. Il rapporto di lavoro infatti è un rapporto di fiducia, è un rapporto umano ed allora lasciamo pure che se un imprenditore deve assumere dieci apprendisti, ne possa assumere qualcuno di sua propria scelta; questo sarà anche uno stimolo per l'assunzione degli apprendisti. Infatti non tutte le aziende hanno un tipo di produzione in serie e quando il lavoro ha una impronta personale la possibilità di scegliere la persona è di importanza sostanziale per tutto il rapporto di lavoro.

MARINA. La casistica può essere infinita.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A mio avviso è perfino discutibile che debba essere proprio lo Stato a fare il collocatore e ad esercitare un potere che riguarda la possibilità di stabilire un raporto di lavoro. In tal modo si dà ad un funzionario una facoltà nella quale egli eserciterà il suo potere discrezionale. Se questo funzionario non saprà svolgere bene la sua opera, non saprà scegliere bene, quale sarà la sanzione per la sua incapacità?

BITOSSI. Ma c'è l'ordine di iscrizione.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io riterrei che sarebbe opportuno che i Sindacati non accedessero troppo facilmente all'idea di attribuire questo potere allo Stato e che lo rivendicassero per sè perchè almeno nei Sindacati sussiste la possibilità di una sanzione interna con la rimozione del dirigente. Si tratta comunque di una materia molto discutibile. Nella legge sul collocamento la scelta nominativa è stata esclusa soltanto per la manovalanza benchè anche in quel caso uno su dieci elementi possa essere scelto; non dobbiamo ora consentire tale possibilità di scelta per gli apprendisti? Io pregherei il senatore Bitossi di voler vedere in questa norma del disegno di legge non un elemento di peggioramento ma un incentivo ad una maggiore occupazione. Direi addirittura: facciamo pagare magari agli imprenditori tutte le tasse e gli oneri sociali, ma lasciamoli esercitare la loro funzione di imprenditori. Questo va detto con molta chiarezza.

Per il resto gli emendamenti non sono che una riorganizzazione della materia in modo che il testo della legge sia più chiaro. Sono state alleggerite alcune norme che riguardano l'Amministrazione poichè venivano attribuiti agli organi del Ministero determinati poteri per i quali non si hanno nemmeno le attrezzature necessarie per provvedere. Si tratta, quindi, di un testo che sostanzialmente migliora quello precedente; e sul quale se tutte le parti sono desiderose di procedere rapidamente si potrà in poche sedute raggiungere un accordo.

PRESIDENTE. Prima di procedere all'esame degli articoli devo dare comunicazione alla Commissione del parere della 9ª Commissione, testè pervenuto, compilato dal senatore Moro:

« Fra le proposte legislative di più alto rilievo affidate all'esame ed al voto del Senato della Repubblica non v'ha dubbio che il disegno di legge n. 411 sulla disciplina dell'apprendistato occupa un posto di primissimo piano; non solo per la sua capitale importanza sociale, ma per la sua stessa genesi, per il suo complesso sviluppo, per la sua storia in una parola, che da sola offre sicura testimonianza del grande interesse che il disegno di legge ha giustamente riscosso durante tutta la sua faticosa e lunga elaborazione.

« Non è qui il caso di fare la storia del disegno di legge sul quale oggi la nostra Commissione esprime il suo parere. Basterà dire che il disegno di legge che porta il nome del suo appassionato elaboratore, l'onorevole Rapelli, è nato dal coordinamento di numerosi progetti di legge, esattamente da sette proposte presentate durante la passata legislatura alla Camera dei deputati, nell'ordine, dagli onorevoli Federici Maria, Di Vittorio, Moro Gerolamo Lino, Sabatini, Carcaterra, Lombardini e Pastore. Tali proposte affrontavano da vari punti di vista il problema dell'apprendistato dei giovani lavoratori destinati alle attività industriali e artigiane e, miravano a dare, per la prima volta nella nostra legislazione, una organica disciplina della materia.

« L'elaborato e approfondito esame delle diverse iniziative, affrontato dalla Commissione del lavoro della Camera — in sede deliberante — si concluse con la formulazione di un nuovo testo il quale, approvato dalla Camera dei deputati il 13 marzo 1953, fu trasmesso al Senato il 22 dello stesso mese.

« L'anticipata conclusione della legislatura fece decadere il disegno di legge prima che il Senato avesse potuto affrontarne l'esame. Eletto il nuovo Parlamento il progetto nel suo testo integrale, ripresentato alla Camera il 26 gennaio 1954, fu ripreso in considerazione dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati, approvato l' 11 marzo e quindi trasmesso al Senato il 20 marzo.

« Il disegno di legge è indubbiamente pregevole per il concetto che lo ispira e per le soluzioni che esso propone. Non si può tuttavia negare che alcune sue norme destano delle riserve e delle preoccupazioni che è necessario mettere in rilievo.

« 1. La costituzione della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali dell'apprendistato lascia sorgere un dubbio: che questi organi siano, per un verso, troppo complessi e nello stesso tempo manchevoli nella loro composizione e troppo poco precisi nelle loro attribuzioni per poter operare con ampia visione dei problemi, con azione sicura e con la necessaria agilità; che, d'altra parte, la loro natura consultiva tolga molta efficacia ai loro compiti.

« Si comprenderebbe invece la funzione della Commissione nazionale e di quelle provinciali se questi organi fossero investiti di poteri deliberativi in materia, oppure se il loro parere fosse sempre vincolante. Garantirebbero, in tal caso, contro interpretazioni unilaterali della legge e sarebbero un correttivo delle remore e delle difficoltà burocratiche.

« È vero che il disegno di legge prescrive all'articolo 18 e all'articolo 21 il conforme parere della Commissione nazionale e all'articolo 18 quello della Commissione provinciale, ma in tutti gli altri casi il parere delle Commissioni non è vincolante.

« Dovendo pertanto conservare una funzione consultiva alle Commissioni, sembra più opportuno semplificarne l'apparato ed è pertanto da approvare l'emendamento formulato dal relatore della 10ª Commissione che mira a sostituire la Commissione centrale di cui all'articolo 1 con un Comitato da costituirsi presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati istituita in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

« 2. Circa la composizione del Comitato vorremmo che essa fosse determinata dalla stessa legge e includesse rappresentanze responsabili dei Dicasteri più direttamente interessati ad una più organica ed efficace applicazione della legge quali sono gli organi centrali e periferici del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero della pubblica istruzione, per ciò che riguarda il settore dell'istruzione professionale e tecnica.

« Più perplessi ci trova un altro emendamento che domanda l'abolizione delle Commissioni provinciali previste dall'articolo 2. Se è utile, come fermamente crediamo, che un organo collegiale debba operare con larghe funzioni in sede provinciale allo scopo di rendere più aderente alla realtà delle situazioni locali l'applicazione della legge, opportuno sarebbe che si costituisse presso ogni Ufficio provinciale del lavoro un Comitato — analogamente a quanto si chiede sul piano nazionale con l'emendamento prima citato — garantendo così *in loco* la collaborazione tra le rappresentanze professionali e gli uffici e il coordinamento fra di loro delle varie competenze burocratiche. Non si può dimenticare, infatti, che la materia dell'apprendistato si presenta quanto mai

varia nelle diverse provincie ed esige misure adeguate alle esigenze locali. Un Comitato rappresentativo delle diverse istanze potrebbe svolgere una eccellente funzione di adattamento della disciplina giuridica alle diverse situazioni ambientali. Ma deve trattarsi di un Comitato agile, svelto, ristretto, operante senza strutture e appesantimenti burocratici. In tale Comitato non possono mancare le rappresentanze delle Camere di commercio e dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica.

« 3. L'obbligo del datore di lavoro a collaborare alla organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento di cui all'articolo 3, lettera *a*), ci sembra giuridicamente inefficace e pertanto inutile. È una enunciazione di principio morale, non un comando giuridico da cui nasca un dovere preciso; e, d'altra parte, non si vede come si potrebbe costituire un'obbligazione a carico dei datori di lavoro, in questa specifica materia estranea all'azienda ed ai rapporti giuridici che la disciplinano.

« Tuttavia per non cooperare ad una ulteriore modifica del disegno di legge, del quale si avverte tutta l'urgenza, ci basti rilevare la poca consistenza giuridica della norma.

« 4. Una riserva fondamentale è suggerita invece dalla ipotesi prevista dagli articoli 4 e 8 di convenzioni sostitutive dei contratti collettivi di lavoro. Non si entra nel merito delle facoltà riconosciute a tali convenzioni; qui si vuole sollevare una questione di principio per esprimere il parere che non si possa nè si debba consentire a soluzioni alternative ai contratti collettivi perchè ci metteremmo contro lo spirito che informa la nostra costituzione e la nostra legislazione sociale. In difetto dei contratti collettivi non si vede altra alternativa che riservare le decisioni al giudizio della Magistratura, pur convinti che non sia l'ideale delle soluzioni. Per questo siamo d'avviso di abolire l'inciso dell'articolo 4 e l'ultimo capoverso dell'articolo 8.

« 5. La richiesta nominativa degli apprendisti sembrerebbe un criterio da doversi rispettare sempre. È vero che si possono incontrare difficoltà e rischi per la sua adozione. Ma non sembrano tali da consigliare il suo abbandono puro e semplice. Certo la richiesta nominativa è una norma che deve essere sempre rispettata per i piccoli complessi aziendali anche superiori ai dieci dipendenti, per cui sembrerebbe opportuno elevare tale quota, raddoppiandola almeno o portandola a venticinque.

« L'esigenza della richiesta nominativa è assoluta per le aziende artigiane, e come tale chiediamo sia sempre rispettata.

« 6. Altro rilievo va fatto in ordine al disposto dell'articolo 6, per quanto riguarda la visita sanitaria preventiva degli apprendisti. Indubbiamente è lodevole l'intento. È una prescrizione che deve essere mantenuta. Ma noi vorremmo che fosse attuata davvero e che fosse efficace. Ora non si vede come possa adottarsi una simile misura se la legge non stabilisce: 1) chi debba prescrivere la visita sanitaria; 2) a spese di chi debba essere effettuata. Si intende che la visita sanitaria non deve trasformarsi in un arido fiscalismo. Dovrà essere uno strumento di garanzia per i giovani apprendisti e dovrà essere sempre assicurata in forma gratuita.

« 7. Circa la durata dell'apprendistato è da osservare che il termine massimo di quattro anni non può essere ritenuto sufficiente per alcuni mestieri artigiani, soprattutto per l'artigianato artistico. Poichè si ritiene che l'apprendistato artigiano più qualificato debba avere una disciplina a sè stante fondata sulla bottega-scuola artigiana, è in questa sede più appropriata che la durata dell'apprendistato potrà avere diversa valutazione.

« 8. La facoltà di cui all'articolo 5 riconosciuta alle imprese artigiane di tenere in determinate circostanze apprendisti che prestino la loro opera gratuita per un periodo non superiore ai sei mesi, sembra debba essere estesa a tutte le aziende che non impieghino più di venti dipendenti. È una misura che mira a garantire a tutte le piccole aziende lo stesso trattamento a parità di dimensioni.

« 9. Le due norme relative agli articoli 21 e 22 non sembrano assolutamente idonee a configurare organicamente l'istituto della bottega-scuola che riteniamo troppo importante e troppo fondamentale per la rinascita dell'artigianato in Italia perchè esso possa nascere da una legislazione sommaria ed affrettata. Pertanto si propone la pura e semplice soppressione dei due articoli citati, tanto più che in

altra sede la materia è affrontata con più organica visione.

« Tale proposta intende anche esprimere il voto della stragrande maggioranza delle associazioni artigiane di tutta Italia, in proposito interrogate dall'estensore di questo parere.

« 10. La limitazione delle forme previdenziali nei riguardi degli apprendisti non dovrebbe escludere l'assicurazione contro la tubercolosi e contro la disoccupazione senza tuttavia elevare la misura dei contributi previsti dal disegno di legge. Pertanto la 9ª Commissione esprime parere favorevole all'emendamento all'articolo 26 che in tal senso è stato formulato.

« Ed analogamente approva il criterio innovatore e altamente apprezzabile introdotto con l'emendamento della 10ª Commissione all'articolo 27. Con tale emendamento si stabilisce che il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo sia effettuato mediante acquisto di apposite marche settimanali del valore complessivo di lire 200 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 150 per ogni apprendista non soggetto a tale obbligo.

« Con questa fondamentale innovazione si appaga finalmente l'antica aspirazione di tutte le aziende, ma in particolare delle piccole e di quelle artigiane ossessionate dalla complicata contabilizzazione dei contributi previdenziali e assicurativi.

« La nostra Commissione ritiene che questo sia da considerarsi soltanto un primo passo valido a risolvere uno dei più grossi problemi nei confronti degli apprendisti; ma non v'ha dubbio che una volta introdotta la nuova norma, i suoi immediati benefici e la sua larga risonanza faranno sì che al più presto il nuovo sistema possa trovare più generale applicazione.

« La 9ª Commissione è inoltre di avviso che ai genitori ed alle persone considerate capi famiglia la legge debba riconoscere il diritto di percepire gli assegni familiari per i minori a loro carico che siano assunti come apprendisti.

« Esaurito l'esame particolareggiato dei singoli articoli e degli emendamenti auspicati, la 9ª Commissione non può non formulare il voto che questo importante disegno di legge, emendato nei termini indicati, trovi la sua più urgente conclusione o diventi al più presto legge dello Stato.

« Indubbiamente esso opererà in modo molto positivo nello sforzo di sviluppare al massimo l'apprendistato e la qualificazione dei giovani lavoratori, e nell'intento di fornire all'industria una mano d'opera professionale idonea e sempre meglio preparata alle esigenze della tecnica e del progresso meccanico moderni.

« La legge che uscirà costituirà un contributo fondamentale all'assorbimento della disoccupazione minorile, avviando a soluzione l'altro grosso problema della sottoccupazione dei non qualificati. Intanto essa è destinata a creare nuove e più favorevoli condizioni per lo sviluppo dell'apprendistato di fabbrica ».

Passiamo ora all'esame degli articoli. Propongo che la discussione si svolga sul nuovo testo predisposto dal relatore. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

TITOLO PRIMO

COMITATO CONSULTIVO E DEFINIZIONE DELL'APPRENDISTATO.

(Art. 1 (*ex art. 1 del testo della Camera*).

Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale potrà chiamare a farne parte anche rappresentanti di amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.

GRAVA, *relatore*. Io penso che sia stato opportuno modificare l'articolo 1 perchè quella mastodontica Commissione prevista nel testo precedente e che aveva soltanto potere consultivo, a mio modo di vedere, sarebbe stata

perfettamente inutile. Infatti una Commissione composta di trenta membri, compreso il Presidente, difficilmente avrebbe potuto riunirsi e funzionare, sia pure periodicamente, una o due volte l'anno.

Tanto più numerose sono queste Commissioni e tanto meno concludono. Ne abbiamo discusso insieme con il senatore Bitossi. La legge n. 264 del 1949 concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, all'articolo 1, prevede la costituzione di una commissione che ha tra l'altro il compito di esprimere il proprio parere su tutte le questioni interessanti la materia di cui al titolo IV della legge suddetta; e il titolo IV contempla appunto l'addestramento professionale dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati.

Io credo che non possa ingenerare diffidenza il fatto che si dà al Ministro la facoltà di nominare questo comitato, perchè è chiaro che di esso dovranno essere chiamati a far parte degli esperti. Per quanto riguarda le organizzazioni dei giovani, non è possibile che dei giovani minorenni nominino i loro rappresentati. Potrebbe esser ritenuta non valida la nomina di questi rappresentanti da parte di giovani che non hanno capacità giuridica. Per questi motivi, vi prego di accettare il testo da me proposto.

BITOSSI. Per brevità non starò a dimostrare come l'articolo sia stato completamente modificato dal relatore rispetto al testo pervenutoci dalla Camera. Ho detto che starò più attento alla sostanza che alla forma. Non abbiamo nulla in contrario ad approvare l'articolo, ma vorremmo proporre qualche emendamento. Così al secondo comma vorremmo sostituire, laddove si dice « il quale potrà chiamare a farne parte », la parola « potrà » con la parola « dovrà ». Il Ministro è obbligato a costituire questa Commissione ma potrebbe chiamare a farne parte solo alcuni membri che fanno già parte della Commissione centrale senza chiedere la partecipazione di altri. Inoltre, dopo la parola « organizzazioni » proporrei di aggiungere « dei giovani lavoratori »; è noto infatti che vi sono delle organizzazioni giovanili, alcune delle quali sono riconosciute anche giuridicamente. Potrebbe per esempio essere opportuno chiamare a far parte di questa Commissione qualcuna delle organizzazioni studentesche.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dobbiamo tener presente che siamo partiti dal concetto che questa legge deve portare a un indirizzo unico nelle varie provincie. Questo comitato va consultato per stabilire criteri di indirizzo generale. Una volta fissati questi criteri vi è poi la Commissione centrale.

MARINA. A mio giudizio la costituzione di questo comitato è pleonastica. Gli stessi membri che trattano le questioni del lavoro devono sapere trattare dell'apprendistato. Non è concepibile che un membro della commissione non conosca la materia concernente l'apprendistato. Perchè quindi formare un comitato a parte, che lavori per suo conto?

VARALDO. La costituzione di questo comitato è necessaria per i problemi relativi all'apprendistato. La legge precedente consentiva di costituirlo o di non costituirlo; questa legge stabilisce che deve essere costituito.

GRAVA, *relatore*. A mio parere, l'emendamento del senatore Bitossi tendente a sostituire al secondo comma dell'articolo 1 « potrà » con « dovrà » sembra suoni sfiducia all'operato del Ministro. Io ritengo che sarebbe meglio dire « chiamerà » per evitare che il « dovrà » possa essere interpretato come un'imposizione.

Per quanto riguarda i rappresentanti dei giovani, credo che nel caso di vere e proprie organizzazioni giovanili questi non potranno essere esclusi. Sono convinto che il Ministro commetterebbe un eccesso di potere se non chiamasse anche i giovani. Perciò vi pregherei di ritirare l'emendamento.

Per quanto riguarda il concetto del senatore Marina che la costituzione di questo comitato sia pleonastica, debbo osservare che anche se così può sembrare a prima vista, la costituzione di un comitato *ad hoc* per l'apprendistato è necessaria. Sono tutte brave persone quelle che compongono adesso la commissione, ma

forse di apprendistato non se ne intendono molto e d'altra parte il Ministro ha bisogno di sentire i rappresentanti della provincia.

BITOSSI. Se io avessi la certezza che il Ministro terrà conto dei rappresentanti dei giovani, sia pure dopo essersi accertato che non si tratti di minorenni, non insisterei nel mio emendamento. Ma chi me lo garantisce?

GRAVA, *relatore*. Se nell'articolo si parla di enti ed organizzazioni è chiaro che il Ministro non potrà ignorare quelle dei giovani.

BITOSSI. Ma perchè lasciare libero il Ministro di sentire o no i giovani quando con il mio emendamento si può avere la sicurezza che i giovani prospettino loro stessi i problemi che li interessano?

VARALDO. Aggiungendo il termine « giovanili » non dovremmo escludere la possibilità che il Ministro includa anche rappresentanti di organizzazioni, le quali, pur senza essere giovanili, possano avere un'esperienza anche maggiore nel campo dell'apprendistato.

DE BOSIO. Il parere espresso dalla 9ª Commissione ha già sottolineato l'importanza di un emendamento a questo articolo. Secondo me la modifica che la nostra Commissione apporta al progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati è importantissima ed io ho notato con piacere che anche da parte della opposizione si è dell'opinione che si debba modificare la fisionomia della commissione centrale quale era prevista nel progetto originario. Giusta mi sembra l'osservazione che il Ministro debba chiamare le varie organizzazioni a formare il Comitato ed aderisco perciò senz'altro al punto di vista dell'onorevole relatore nel senso di modificare l'attuale dizione: « il quale potrà chiamare a farne parte » con l'altra « il quale chiamerà ».

Sono contrario invece all'emendamento aggiuntivo « giovanili » che il collega Bitossi vorrebbe inserire dopo la parola « organizzazioni ». Quando il testo reca il termine generico di « organizzazioni », è chiaro che le comprende tutte; aggiungere l'aggettivo « giovanili » può far pensare che si vogliano escludere le altre organizzazioni. Ora, non c'è dubbio che il Ministro debba tenere conto delle opinioni opportunamente espresse in questa sede e prendere in considerazione particolarmente le organizzazioni giovanili in quanto appunto si tratta di un problema che riguarda i giovani. L'osservazione fatta dal senatore Bitossi è perciò opportuno che sia inserita a verbale perchè serva di direttiva nella applicazione di questa legge.

MERLIN ANGELINA. Io non sono dell'opinione del collega De Bosio. Anche se il Ministro infatti avrà l'esplicito desiderio di chiamare a far parte della commissione le organizzazioni giovanili, la sua sarà sempre una facoltà e non un obbligo. Ora, se vogliamo introdurre i giovani nella vita in modo che possano valorizzare le loro facoltà e scoprire quale è la loro vocazione, mi pare sia un dovere consultarli perchè non sempre i genitori comprendono quelle che sono le vocazioni e i bisogni dei figli. Vediamo infatti che gli avvocati vorrebbero avviare i loro figli alla carriera di avvocato, i dottori a quella di dottore e così via. Tutti hanno delle ambizioni le quali però non sempre corrispondono alle facoltà e alle tendenze dei giovani. Mi sembra perciò che il fatto di introdurre i giovani in una assemblea in cui possano portare la loro voce, possano conoscere la loro tendenza, la loro vocazione, sia un'ottima maniera per formarne il carattere. Io propongo quindi che si modifichi la dizione del testo aggiungendo al termine « organizzazioni » le parole « di adulti e di giovani » oppure le altre « anche di giovani ».

PRESIDENTE. Le proposte di emendamento presentate mi sembra pertanto siano queste: innanzi tutto sostituire alla dizione « potrà chiamare » l'altra « chiamerà » proposta dal senatore Bitossi; in secondo luogo aggiungere dopo il termine « organizzazioni » le parole « comprese quelle dei giovani lavoratori ».

Mi sia permesso esprimere qui un mio personalissimo pensiero: sono molto perplesso dinanzi alla proposta di sostituire la dizione « potrà chiamare » con l'altra « chiamerà » poichè noi non diciamo quali sono gli enti, le categorie, le organizzazioni che dovranno essere chiamate ad essere rappresentate. La

composizione del Comitato è molto generica e se noi usiamo il termine « potrà chiamare », il Ministro chiamerà le organizzazioni che troverà, mentre se diciamo « chiamerà » sarà necessario che le trovi anche se non ci sono. Ho voluto fare presente questa perplessità per una preoccupazione di carattere formale legislativo.

ANGELILLI. Io sono favorevole alla inclusione delle parole « dei giovani », ma non approvo l'aggettivo « lavoratori ».

GRAVA, *relatore*. Io ho già dichiarato di accettare l'emendamento proposto dal senatore Bitossi; d'altra parte penso che i dubbi esposti dall'onorevole Presidente sussisterebbero anche se lasciassimo l'espressione del testo « potrà chiamare » e quindi tanto vale modificarla con il termine « chiamerà ». Per quanto poi riguarda l'emendamento alla parola « organizzazioni » io penso che l'aggiungere le parole « comprese quelle dei giovani » sia assolutamente superfluo.

PRESIDENTE. Poichè sul primo comma dell'articolo non ci sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il primo emendamento al secondo comma dell'articolo 1 tende a sostituire l'espressione « potrà chiamare » con l'altra « chiamerà ».

Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato presentato dal senatore De Bosio un emendamento tendente ad aggiungere alla parola « chiamerà » l'altra « eventualmente ».

DE BOSIO. Io trovo che l'osservazione fatta dal nostro Presidente poco fa è quanto mai opportuna: può darsi infatti che esistano o non esistano delle organizzazioni all'infuori di quelle già previste nella legge fondamentale; la legge del 1949 prevede già di chiamare tutte le organizzazioni sindacali. Ora, chiamate le organizzazioni sindacali, chiamate le organizzazioni associative del lavoro, quali altre restano? Intendiamoci, io non voglio togliere l'obbligo del Ministro di chiamarle, ma se tali organizzazioni non esistessero, il Ministro dovrebbe addirittura... crearle. Ecco perchè io propongo che venga inserito il concetto della eventualità.

GRAVA, *relatore*. Sono spiacente di non poter accettare l'emendamento proposto dal collega De Bosio perchè peggiorerebbe il testo della legge. Abbiamo testè approvato la sostituzione dell'espressione « potrà chiamare » con l'altra « chiamerà »; se approvassimo ora questo emendamento peggioreremmo il testo che abbiamo voluto modificare.

DE BOSIO. Dichiaro di non mantenere lo emendamento poichè non intendevo affatto introdurre una espressione che potesse mettere in dubbio l'obbligo del Ministro di chiamare le varie organizzazioni, ma volevo semplicemente prevedere una ipotesi che a mio parere è possibile. Comunque resterà a verbale il chiarimento che se non esistessero altre organizzazioni il Ministro non è tenuto a nominarne di nuove.

PRESIDENTE. I senatori Angelini e Bitossi hanno proposto il seguente emendamento: aggiungere dopo la parola « organizzazioni » le altre « ivi comprese quelle dei giovani lavoratori ».

Il senatore Angelilli invece propone lo stesso emendamento, ma senza la parola « lavoratori ».

GRAVA, *relatore*. Se si adotta l'espressione « organizzazioni giovanili » si comprende già che si tratta di organizzazioni di giovani lavoratori in quanto la legge si riferisce all'apprendistato.

BARBARESCHI. Io vorrei proporre un emendamento il più semplice possibile. Siccome le organizzazioni vere e proprie sono già comprese fra quelle chiamate a far parte della Commissione per la disoccupazione e perciò del Comitato per l'apprendistato, io mi limiterei a dire « organizzazioni giovanili »; le altre sono già previste. Poichè insomma qui si intende fare riferimento alle amministrazioni, enti ed organizzazioni non compresi fra quelli chiamati a far parte della Commissione, io credo che l'aggiunta dell'aggettivo « giovanili » sia sufficiente.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vi possono essere delle organizzazioni che si dedicano allo addestramento professionale.

PRESIDENTE. Per raccogliere il maggior numero possibile di adesioni io proporrei di votare l'espressione seguente: « ed organizzazioni, comprese quelle giovanili ». Se non si fanno osservazioni metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1 quale risulta dalle modifiche testè approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2 (*ex 3*).

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in f rza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento a questi necessario perchè possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

MERLIN ANGELINA. Io non so se nella sistematica giuridica invocata dall'onorevole relatore, a cui ha fatto cenno anche il collega Bitossi, sia prevista la facoltà di inserire delle definizioni negli articoli di legge. Ricordo che durante le discussioni in sede di Assemblea Costituente sostenni che le definizioni non dovessero entrare negli articoli di legge e mi pare che con me fossero d'accordo degli insigni giuristi. Io sono d'accordo sulla sostanza dell'articolo; non accetto però la definizione con cui esso inizia: « L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro », che mi pare non necessaria. Perciò proporrei che l'articolo incominciasse così: « L'imprenditore è obbligato ecc. » e poi, dopo la parola « l'insegnamento » proporrei di sopprimere l'espressione « a questi necessario perchè possa conseguire » sostituendola con l'altra « affinchè egli consegua la capacità tecnica ecc. ».

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che l'articolo 2 non fa che trasformare in una definizione quello che era già il contenuto del primo comma dell'articolo 3 nel testo pervenutoci dalla Camera.

SPALLICCI. Io ho già avuto occasione di esprimere il mio dissenso su questa denominazione di « rapporto di lavoro » e ciò soprattutto nei riguardi della bottega artigiana. Io non arrivo ancora a comprendere la differenza tra apprendista e studente. In fondo l'apprendista è uno che deve imparare il proprio mestiere e quando si tratta di impartire un insegnamento, nell'officina, fra la parte pratica e professionale e quella didattica, quale prevale? Per lo spirito e la lettera del nuovo testo si tratta di un rapporto esclusivamente di lavoro, tanto che il relatore arriva fino al punto di concedere, per esempio, un periodo annuale di ferie retribuite all'apprendista D'altra parte, io domando, è possibile che lo imprenditore che occupa il posto del vecchio maestro di lavoro artigiano debba retribuire il proprio scolaro? Io ricordo di aver portato l'esempio di un maestro artigiano sardo il quale domandava: perchè io debbo retribuire i giovani apprendisti quando il maestro non retribuisce i miei figlioli che vanno a scuola? È possibile considerare alla stessa stregua, sia pure con una retribuzione diversa, l'operaio che rende e l'apprendista? Vorrei che noi, con questo disegno di legge, non irrigidissimo troppo i rapporti tra il maestro di lavoro, l'imprenditore e lo scolaro o apprendista. Vorrei che la cordialità e la fiducia rimanessero ancora la caratteristica di questo rapporto. Proprio il rappresentante del Governo un momento fa diceva, a proposito della nominatività, che questo rapporto di fiducia deve essere mantenuto appunto perchè è necessario che ci sia un clima familiare. Noi in questa maniera, invece, lo distruggiamo completamente, perchè stabiliamo soltanto dei rapporti di lavoro e trascuriamo il rapporto di carattere didattico che a me sembra prevalente. Non mi illudo di modificare quello che è lo spirito e la lettera del disegno di legge, ma ci tengo a dichiarare ancora una volta che per me il rapporto di carattere didattico prevale sul rapporto di lavoro.

GRAVA, *relatore*. Se io avessi potuto spiegare da principio le ragioni che mi hanno indotto a proporre l'articolo 3 forse tutta questa discussione sarebbe stata inutile, e mi conferma nel mio concetto sulla definizione dell'apprendistato proprio l'amico senatore Spallicci, perchè qui non si tratta di un rapporto didattico che deve unire il datore di lavoro ed il lavoratore, cioè un rapporto familiare; qui si tratta invece, e decisamente, di un rapporto di lavoro. In sede di discussione generale ho dichiarato che ogni definizione è pericolosa perchè non può essere che monca ed imperfetta; e l'articolo 3 nel testo della Camera incomincia proprio con una definizione, ma è un po' confuso e farraginoso. Nella prima parte infatti vorrebbe indirettamente definire che cosa sia e in che cosa consista il rapporto di apprendistato per stabilire poi quali sono i doveri dell'imprenditore e dell'apprendista senza tuttavia comprendere tutti quelli che vuole disciplinare, tanto è vero che alcuni di questi doveri sono enumerati in altri articoli, come per esempio gli articoli 15, 16, 19 ecc. Ho preferito dare semplicemente nell'articolo 3 la definizione dell'apprendistato, sebbene sia contrario ad ogni sorta di definizione che non può essere che monca ed imperfetta. Mi sono però indotto a farlo soprattutto per chiarire e mettere in evidenza il carattere particolare che assume l'apprendistato agli effetti della presente legge e, se me lo consentite, anche secondo la nostra intenzione: vale a dire un rapporto speciale di lavoro e non, come si va da molti affermando, un rapporto prevalentemente, se non esclusivamente, di insegnamento. Secondo quest'ultima impostazione non già l'impresa dovrebbe pagare l'apprendista, ma questi quella. Non è necessario dire cosa si nasconde sotto questo ragionamento, o nell'altro analogo che si fa per le scuole professionali: si vorrebbe che i nostri giovani dai 14 ai 18 anni frequentassero le scuole professionali, o, come dice il senatore Spallicci, il mastro di bottega, senza avere un centesimo di retribuzione e senza avere alcuna assicurazione sociale.

Altra ragione che mi ha indotto a definire l'apprendistato astrattamente anzichè spiegare chi sia l'apprendista, abbandonando la prassi tradizionale, è che l'insegnamento teorico non può che essere complementare all'addestramento pratico (come vedremo poi quando discuteremo gli articoli riguardanti l'istruzione complementare), criterio che è stato accolto anche dai colleghi della sinistra. D'altra parte la caratteristica preminente, essere cioè l'apprendistato un rapporto di lavoro, traspare da tutto il complesso della legge; mi limito a ricordare la dipendenza dell'apprendista dall'impresa nella prestazione dell'opera sua; la sua assunzione al lavoro da parte di essa; la retribuzione per l'opera prestata, l'orario di lavoro, le ferie, le assicurazioni previdenziali ecc. Tutto ciò non si capisce se non riferendosi ad un rapporto di lavoro; e falseremmo questa legge se fossimo di avviso contrario. Del resto che l'apprendistato sia un rapporto di lavoro, anche se speciale, è confermato dalla definizione che ne ha dato l'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra. Dunque l'apprendistato non può non essere un rapporto di lavoro, altrimenti che ci starebbero a fare i contratti collettivi e tutte le altre norme dettate in materia?

Per tutte queste ragioni e per chiarezza, prego la Commissione di voler approvare il testo da me proposto.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei pregare gli onorevoli senatori di considerare che nell'apprendistato abbiamo un rapporto speciale di lavoro che viene compensato in un modo diverso da come è compensato il lavoro che esplica un operaio. Infatti l'apprendista viene compensato in parte con una retribuzione e in parte con l'insegnamento. Se non riaffermiamo questo principio che è rapporto particolare di lavoro, corriamo un grosso rischio, tanto più che è stabilita la facoltà per l'imprenditore di utilizzare l'opera dell'apprendista agli effetti produttivi. Ora, nei corsi di insegnamento vero e proprio, non è concessa questa facoltà di utilizzo dell'opera prestata agli effetti produttivi.

Nell'apprendistato, poi, il tirocinio ha caratteristiche diverse con tutta una varietà di situazioni. Comunque sarà l'imprenditore che si cautelerà per non correre rischi che potranno derivare dall'opera prestata dall'apprendista. La sua opera sarà infatti regolata dal con-

tratto di lavoro e niente vieta che in questo contratto possa essere anche introdotto un periodo di apprendistato senza retribuzione. Dunque la legge dà l'indirizzo, afferma un principio, pone un impegno che verrà poi concretato dal datore di lavoro nel particolare contratto di lavoro che stipulerà con l'apprendista. E con ciò si stabilirà una prassi.

Quindi la presente legge facendo questa affermazione, stabilendo questo impegno anche se non preciso, ma dicendo in concreto in che cosa consiste quest'obbligo, fissa un orientamento. Per queste ragioni il Governo è contrario all'emendamento.

SPALLICCI. In fondo l'insegnamento è uguale sia che si insegni a tenere in mano una penna o una forbice. Infatti agli effetti della produzione ci sono delle scuole di carattere professionale che insegnano a fare stampe, ricami ecc. e i lavori compiuti vengono venduti.

Quindi, non essendo stato persuaso sulla bontà della tesi svolta sia dal relatore che dal rappresentante del Governo, io insisto nella mia opinione.

PRESIDENTE. Senatrice Merlin, insiste nel suo emendamento?

MERLIN ANGELINA. Non insisto, tanto più che si tratta di un emendamento formale.

DE BOSIO. Il problema sottoposto alla decisione della Commissione ha una grande importanza e devo dare atto che il relatore si è sforzato di trovare una definizione che fosse chiarificatrice della volontà già espressa nel Codice civile, il quale all'articolo 2134 parlando del tirocinio lo definisce come un rapporto speciale. Cosa vuol dire un rapporto speciale? È vero che non lo qualifica come rapporto di lavoro, ma ciò è implicito perchè l'articolo 2134 è posto nel Libro del lavoro e sotto il paragrafo quarto relativo al rapporto vero e proprio di lavoro, quindi si sottointende che è un rapporto speciale di lavoro. La specialità consiste nelle caratteristiche particolari proprie del rapporto puro e semplice di lavoro ed inoltre anche nelle altre caratteristiche fatte presenti dal senatore Spallicci, cioè dell'insegnamento pratico per riuscire a diventare un lavoratore effettivo, completo e specializzato. Ecco, quindi, che, quando si dice « rapporto speciale di lavoro » si comprende la specialità che non è solo di rapporto di lavoro ma anche di altre qualifiche che possono essere o prevalenti o secondarie. Dunque, il termine di rapporto speciale di lavoro è consono a quello che è il concetto della specialità, perchè da un lato è insegnamento e dall'altro è prestazione di opera di lavoro, ragion per cui il termine è conforme ai princìpi legislativi e anche alla prassi che si vuole introdurre con questo progetto di legge di qualificare in certo qual modo questo rapporto affinchè non venga ritenuto, ad esempio, rapporto di esclusivo insegnamento, come vorrebbe il senatore Spallicci. È appunto un rapporto speciale di lavoro perchè comprende varie qualificazioni.

MARINA. Propongo il seguente emendamento: sopprimere dopo le parole « l'insegnamento » le altre « a questi necessario perchè possa conseguire la capacità tecnica ».

PRESIDENTE. Questo emendamento è simile a quello presentato dalla senatrice Merlin, che vi ha rinunciato. Prego pertanto anche il senatore Marina di non insistervi tanto più che egli nell'emendamento non suggerisce le parole che debbono sostituire quelle soppresse.

MARINA. Non insisto, ma faccio presente che è opportuno che l'articolo 2 prenda il posto dell'articolo 1, e viceversa, perchè contiene la definizione del rapporto di apprendistato che si vuole regolare.

PRESIDENTE. Si terrà conto di questa proposta in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,05.

Dott MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.